



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**n. 168 del 18/11/2025**

### **OGGETTO: RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **14:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANO CRISTINA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



**Oggetto: RICONIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE**

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**RICHIAMATO** il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), che così recita: “nel caso in cui l’ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l’impegno, si conserva l’impegno e non si effettua l’accantonamento per la parte già impegnata. L’accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso”;

**RILEVATO** che il citato punto 5.2 dispone che l’organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, in sede di bilancio di previsione, in sede di verifica della permanenza degli equilibri ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, in sede di assestamento di bilancio (art. 175, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000), nonché in sede di rendiconto;

**VISTI** gli orientamenti delle sezioni regionali della Corte dei conti in ordine alla suddivisione dei contenziosi in ordine alla probabilità di soccombenza da parte dell’ente locale (tra gli altri, parere 240/2017 della sezione Campania, parere 40/2020 della sezione Marche e parere 69/2020 della sezione Lombardia);



**PRESO ATTO** dei principi contabili internazionali OIC 31 e IAS 37;

**RITENUTO OPPORTUNO** procedere ad una riconoscenza puntuale del contenzioso in essere, in modo da verificare lo stato e l'andamento delle cause nelle quali l'ente locale è parte, anche per suddividere tali cause nelle categorie indicate da giudice contabile:

- probabili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 51%);
- possibili (con probabilità di soccombenza pari o superiore al 10%, ma pari o inferiore al 50%);
- evento remoto (con probabilità di soccombenza inferiore al 10%).

**VISTO** il prospetto allegato predisposto dai Responsabili dei Settori Affari Generali, Finanziario, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici in ordine a tutti i contenziosi in essere, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza, dal quale emerge la sussistenza di n. 2 cause legali con indicazione di rischio di soccombenza valutato come “remoto” e di n. 1 una causa con indicazione di rischio di soccombenza valutata come “possibile” (già oggetto di analisi nella precedente riconoscenza di cui alla delibera di G.C. n. 45 del 03.04.2025);

**RILEVATO** che:

- nel risultato di amministrazione presunto, allegato allo schema di bilancio di previsione 2026-2028, risulta accantonato nel risultato contabile di amministrazione un importo pari ad euro 264.900,00 quale fondo contenzioso prudenziale per eventuale refusione di spese legali ;
- nel corso dell'esercizio 2025 non sono state applicate quote del fondo contenzioso in competenza;

**RILEVATO** dunque che non è necessario procedere allo stanziamento, nel bilancio di previsione 2026, di un fondo contenzioso, il cui ammontare accantonato nel risultato di amministrazione presunto 2025 risulta soddisfare il fabbisogno a copertura dei contenziosi in essere;

**PRESO ATTO** che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs. 267/2000, i seguenti pareri sono espressi da:



- Il responsabile del settore “Affari Generali” favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

SI DA’ ATTO che il vice sindaco Valeria Amarossi e l’assessore Cristina Spano partecipano alla seduta tramite collegamento in videoconferenza;

All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano

## **DELIBERA**

1. di prendere atto dell’allegato prospetto predisposto dai Responsabili dei Settori Affari Generali, Finanziario, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici in ordine a tutti i contenziosi in essere, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza, dal quale emerge la sussistenza di n. 2 cause legali con indicazione di rischio di soccombenza valutato come “remoto” e di n. 1 una causa con indicazione di rischio di soccombenza valutata come “possibile” (già oggetto di analisi nella precedente cognizione di cui alla delibera di G.C. n. 45 del 03.04.2025);
2. di dare atto che, con l’accantonamento operato nel risultato contabile di amministrazione presunto 2025 per il fondo contenzioso non si rende necessario stanziare altra somma nel bilancio esercizio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà aggiornata in sede di assestamento di cui all’art. 175, comma 8, del D. lgs. n. 267/2000 ed in sede di rendiconto, nonché durante il corso dell’esercizio qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del comune;



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

4. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Con votazione unanime;

## **DELIBERA, INOLTRE**

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., trattandosi di atto preliminare all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2026/2028, previsto in questa stessa seduta.



# COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco  
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario  
CURTI JESSICA